

Francesco Valagussa¹

*Vico. La Provvedenza alle spalle della giurisprudenza
La Storia del tempo oscuro come fiaccola al diritto universale
delle genti*

Vediamo che parla qui un'autorità: chi parla? Si perdoni all'orgoglio umano di aver cercato quest'autorità il più in alto possibile, per sentirsi umiliato il meno possibile sotto di essa. Dunque: parla Dio!²

1. Dall'equità naturale allo *ius civilis*

All'interno del *Diritto universale* vichiano troviamo una formula che concentra in tre passi l'intera "storia delle parole e delle cose"³: una sorta di ritmica che comincia a gettare luce in quel tempo oscuro da cui sono sorte le nazioni.

*Ius naturale verum, sed incertum; gentium certum, sed violentum; civile certum et pacatum*⁴.

La formula viene illustrata da Vico nel modo seguente: «Ed operando si fattamente, giunse la civil podestà a far certi e pacati, mercé l'introduzione del gius civile, quei diritti che naturalmente veri ma incerti, erano divenuti certi ma violenti in forza del gius delle genti maggiori»⁵. Si tratta di una vera e propria esposizione delle cose secondo l'andamento schietto delle *res gestae* così come si sono sviluppate: dobbiamo seguire Vico nel tragitto percorso dagli uomini e soltanto in seconda battuta se ne potrà trarre, per così dire, l'ordine trascendentale, ossia «discovrirvi il Disegno di una *Storia Ideal' Eterna*, sopra la quale corrono in *tempo* le *Storie* di

1 Professore di Estetica, Facoltà di Filosofia Università Vita-Salute San Raffaele.

2 F. Nietzsche, *Nachlaß 1885-1887*, in *Kritische Studienausgabe*, De Gruyter, Berlin-New York 1999, G. Colli e M. Montinari (a cura di), vol. XII, p. 279, tr. it. di S. Giametta, *Frammenti postumi 1885-1887*, Adelphi, Milano 1975, vol. VIII, tomo I, p. 266.

3 G. Vico, *De opere proloquium* [*Sinopsi del diritto universale*], in *Opere giuridiche*, P. Cristofolini (a cura di), Sansoni, Firenze 1974, p. 9. Avvalendoci della traduzione italiana, faremo sempre riferimento a questa edizione, tuttavia è doveroso segnalare la recente e preziosa pubblicazione in ristampa anastatica dall'originale latino con presentazione di F. Tesitore: G. Vico, *De universi juris uno principio et fine uno*, F. Lomonaco (a cura di), Liguori, Napoli 2007.

4 G. Vico, *De universi iuris uno principio et fine uno*, in *Opere giuridiche*, cit., p. 139: «il gius naturale vero, ma incerto; il gius delle genti maggiori certo, ma violento; il gius civile certo e pacato».

5 *Ibidem*.

tutte le Nazioni». ⁶ Dovremo partire dalla «feccia di Romolo»⁷, dalla storia costruita dall'arbitrio umano, che è «fabbro delle nazioni»⁸ prima di levarci alla visione della divina Provvidenza, «architetta di questo mondo delle nazioni»⁹.

Primo passo: vero ma incerto. Si comincia dal diritto naturale, inteso come pura e semplice equità, che «comanda in modo assoluto di attribuire ad ognuno il suo»¹⁰: il diritto naturale esibisce una chiarezza cristallina che lo rende al contempo vero e tuttavia incertissimo. L'espressione "*suum cuique*" ritorna, infatti, per definire l'autorità solitaria o monastica¹¹: l'autorità naturale dipende unicamente dal possesso della propria possanza e volontà: «imperocché può un uomo uccidere un altr'uomo»¹². Le primissime genti vivono entro questo diritto perfettamente vero, ma lo possono esercitare soltanto in forza della propria autorità singolarissima, basando quell'equità esclusivamente sul vigore fisico: stiamo parlando dei bestioni, con la loro «corpulentissima fantasia»¹³, che s'impadroniscono delle cose uccidendosi tra loro.

Ne sorge un'età "vera" e insieme però nefanda: «ad incerta Venere abbandonati»¹⁴ scrive il Vico, nel senso che «la sfrenata libidine ad incerti concubiti gli spingeva, e perché incerti, spesse volte nefandi»¹⁵. Il termine "nefando" assume un'accezione non giuridica, né tanto meno morale: nefando è ciò che letteralmente contraddice il "fas". Secondo Vico *fas* è «il diritto immutabile di natura, chiamato da Varrone "formola di natura"». ¹⁶ A sua volta, nell'ottica vichiana, «*natura di cose* altro non è, che *nascimento* di esse in *certi tempi*, e con *certe guise*; le quali *sempre*, che sono *tali*, indi *tali*, e non *altre nascon le cose*»¹⁷. Nefando è quella parte dell'intero complesso

6 G. Vico, *Principj di Scienza nuova* [1744], in *La scienza nuova*, M. Sanna e V. Vitiello (a cura di), Bompiani, Milano 2013, p. 789. Cfr. V. Vitiello, *Vico – Hegel. La memoria e il sacro*, La città del sole, Napoli 2001, pp. 110-11.

7 G. Vico, *Principj di Scienza nuova* [1744], cit., p. 859. Sul substrato della storia come mondo equivoco e misterioso cfr. E. Paci, *Ingens sylva*, Bompiani, Milano 1994, p. 14.

8 G. Vico, *Principj di una scienza nuova intorno alla natura delle nazioni* [1725], in *La scienza nuova. Le tre edizioni*, cit., p. 74. A tal proposito cfr. M. Papini, *Il geroglifico della storia*, Cappelli, Bologna 1984, p. 37, dove si individuano le due direttrici opposte e complementari: Platone-Idealità-Eternità di contro a Tacito-Effettualità-Temporalità.

9 G. Vico, *Principj di una scienza nuova intorno alla natura delle nazioni* [1725], cit., p. 72. Sul rapporto tra architetta e fabbro cfr. V. Vitiello, *Introduzione*, in G. Vico, *Principj di una scienza nuova intorno alla natura delle nazioni* [1725], cit., p. 16.

10 G. Vico, *De universi iuris uno principio et fine uno*, cit., p. 70.

11 Ivi, p. 116: «*Solitaria auctoritate, cuiusque suum, seu dominium suarum cuiusque rerum*». Si tratta forse del miglior luogo da cui si possa comprendere la grande intuizione di E. Paci, *Ingens Sylva*, cit., p. 98: «la posizione vichiana del *Diritto universale* anticipa, in tal senso, il movimento intimo della *Fenomenologia dello spirito*».

12 G. Vico, *De universi iuris uno principio et fine uno*, cit., p. 106.

13 Cfr. G. Vico, *Principj di Scienza nuova* [1744], cit. p. 917.

14 G. Vico, *De universi iuris uno principio et fine uno*, cit., p. 128.

15 Ivi, p. 118. Cfr. P. Piovani, *Ex legislatione philosophia*, in "Filosofia", XI, 2, 1960, p. 249: «la brutalità del collettivo non è ancora vita di comunità, ma nefanda promiscuità, nella quale nessuna certezza è possibile».

16 G. Vico, *De universi iuris uno principio et fine uno*, cit., p. 136.

17 G. Vico, *Principj di Scienza nuova* [1744], cit. p. 861.

di impulsi e di passioni che tendono a sviare rispetto al “corso di natura” e perciò si rivelano incerti, incapaci di durare¹⁸.

Ad ogni istante l'*ingens sylva*¹⁹ minaccia di inghiottire la storia: l'unica soluzione che dapprincipio assicura costanza e stabilità sono quelle certe unioni con certe donne da cui nascono certi figli e certi padri, in modo da fondare le famiglie²⁰.

Secondo passo: certo ma violento. Queste famiglie sono appunto le *gens* da cui dipende il secondo passo dell'itinerario vichiano: “*gentium certum sed violentum*”. Il diritto delle genti è il diritto delle primissime famiglie: «il diritto delle genti, che puossi diffinire “il diritto della forza”»²¹. A questo livello dobbiamo collocare l'idea vichiana secondo cui «i giudizi erano duelli»²², vale a dire combattimenti tra due individui, non essendocene un terzo come giudice a troncane la contesa. Il diritto delle genti maggiori precede dunque ogni civile governo: «perdutosi il natural rispetto dell'uomo per la verità»²³, tale diritto si esercitava materialmente e con la forza; «in allora, per avere le cose, bisognava manescamente afferrarle»²⁴.

Anticipando di oltre due secoli la riflessione nietzscheana, Vico mostra il vincolo tra ottimi e fortissimi: «dove avevano il nome di “ottimi” ovvero di “fortissimi”, perché gli antichi usavano *bonus* nel senso dato di poi a *fortis*, adoperando reciprocamente *fortus* in quello avuto in seguito da *bonus*»²⁵: chi vince il duello è l'ottimo.

18 Cfr. B. Croce, *La filosofia di G.B. Vico*, Laterza, Bari 1962, p. 95: «dove più propriamente si annoda, presso il Vico, il diritto come distinto dalla morale è nel concetto di certo. [...] Il certo è la forza di fronte all'equità e alla giustizia, l'autorità di fronte alla ragione».

19 Cfr. E. Paci, *Ingens sylva*, cit., in particolare pp. 9-10.

20 L'insistenza di Vico sul principio dei matrimoni risulta martellante nella prima versione della *Scienza nuova*. Cfr. G. Vico, *Principj di una scienza nuova intorno alla natura delle nazioni* [1725], cit., pp. 44, 85, 89, 111, 267, 283. L'importanza dei matrimoni civili si ritrova in tutte e tre le edizioni della *Scienza nuova*. Cfr. per esempio G. Vico, *Principj di Scienza nuova* [1744], cit. pp. 793, 1256.

21 G. Vico, *De universi iuris uno principio et fine uno*, cit., p. 110.

22 Ivi, p. 112. Per adoperare l'intuizione che si trova in G. Gentile, *Studi vichiani*, Le lettere, Firenze 1968, p. 75, si potrebbe rilevare come «il mondo del diritto comincia a premere in Vico sul neoplatonismo. [...] il valore di quel mondo umano, vario, diverso, non raggomitolato nel pensiero immutabile dell'immutabile verità».

23 G. Vico, *De universi iuris uno principio et fine uno*, cit., p. 138.

24 *Ibidem*. In questo “manescamente” si può sentire proprio l'eco dell'oscurità di idee che regnavano nell'epoca della pura forza. Qui si deve sentire Tacito alle spalle di Vico, come è stato rilevato in G. Fassò, *I “quattro auttori” del Vico. Saggio sulla genesi della Scienza nuova*, Giuffrè, Milano 1949.

25 G. Vico, *De universi iuris uno principio et fine uno*, cit., p. 122. Non può sfuggire l'analogia con F. Nietzsche, *Zur Genealogie der Moral*, in *Kritische Studienausgabe*, cit., vol. V, p. 259, tr. it. F. Masini, *Genealogia della morale*, Adelphi, Milano 2008¹⁵, p. 15: «Sono stati invece gli stessi “buoni”, vale a dire i nobili, i potenti, gli uomini di condizione superiore e di elevato sentire ad avere avvertito e determinato se stessi e le loro azioni come buoni, cioè di prim'ordine». E ancora, in un linguaggio ancor più affine a quello vichiano, cfr. ivi, p. 264, tr. it. p. 19: «il latino *bonus* come “il guerriero”: poso che a buon diritto riconduco *bonus* a un più antico *duonus* (confronta *bellum=duellum=duen-lum*, in cui mi sembra sia conservato quel *duonus*). *Bonus*, quindi, come uomo della disputa, della disunione (*duo*), come guerriero».

Pur basandosi esclusivamente sull'autorità della propria forza, i "fondatori delle terre"²⁶ danno il primo impulso a quell'articolazione da cui nascerà il diritto civile. «Le famiglie furono adunque un primo e picciolo abbozzo dei civili governi»²⁷ in un senso ben esemplificato da Vico guardando al progressivo costituirsi dello statuto giuridico dell'eredità come trasferimento di proprietà dal padre di famiglia defunto ai congiunti: «sovranamente, con signorile autorità, non in virtù delle leggi, ma in forza del diritto naturale, con un atto della nuda sua volontà, egli trasporta ad altri la padronanza dei suoi averi»²⁸. E così si tracciano certi solchi: il fiume della storia si scava il proprio letto e fissa certi argini, certe linee di continuità, e non altre.

Il testamento risulta infatti il primo abbozzo dei governi civili, cui segue il secondo abbozzo dovuto al formarsi delle clientele, per cui «commossi dalla fama di tanta virtù, quei deboli che si vedevano sopraffatti dai violenti, la forza istessa delle cose gli spinse a ricovrarsi nei sagri boschi e presso alle are degli ottimi»²⁹. Da questi due abbozzi nacque il nesso civile, inteso come pacificazione tra genti maggiori e genti minori. Le genti maggiori sono famiglie, nuclei certi benché violenti, attorno a cui si rinsaldano le plebi, ancora abitate dalla vera equità, ma incerte e nefande.

Terzo passo: certo e pacato. Lo *ius civile* nasce non potendo confidare sulle leggi naturali, che sono vere, ma incerte a causa degli uomini; per impedire, tuttavia, che la certezza si fondasse sulla mera forza delle *gentes maiores*, la podestà civile avocò a sé ogni forza, pacificando così le contese. In tal senso emblematico risulta l'episodio della legge agraria – che Vico chiama «*lex agraria pax bellorum*»³⁰ – in cui si spiega che la locuzione latina "pacare" significa «dare legge ai vinti»³¹; perciò l'espressione "*pacique imponere morem*" fu interpretata nel senso di «imporre ai vinti la legge della pace»³².

Allargando la prospettiva, il principio su cui si costituisce la podestà civile viene esplicitato nelle formule «*omni vi adempta*»³³, «*omni incertitudine sublata*»³⁴: la forza viene effettivamente acquisita³⁵, quasi "confiscata", e l'incertezza viene

26 G. Vico, *De universi iuris uno principio et fine uno*, cit., p. 124.

27 Ivi, p. 116. Su questo aspetto ha insistito anche E. Auerbach, *Vico e lo storicismo estetico*, in S. Francesco, Dante, Vico ed altri saggi di filologia romanza, De Donato, Bari 1970, pp. 95-96.

28 G. Vico, *De universi iuris uno principio et fine uno*, cit., p. 116. Sul concetto di *hereditas*, in particolare sulla sua formazione nel diritto romano, assai vicino all'intuizione vichiana, cfr. M. Bretone, *I fondamenti del diritto romano*, Laterza, Roma-Bari 2001, pp. 29-32.

29 G. Vico, *De universi iuris uno principio et fine uno*, cit., p. 122. Cfr. P. Piovani, *Ex legislatione philosophia*, cit., p. 237: «la dolorosa esperienza dei bisogni ha affilato alla mola della storia le menti degli uomini».

30 G. Vico, *De universi iuris uno principio et fine uno*, cit., p. 190.

31 Ibidem: «dare legem victis». Cfr. P. Piovani, *Ex legislatione philosophia*, cit., p. 229: «in un convincimento di comando e di ubbidienza che è l'ultimo vestigio in cui si rifugia il mistero della legalità».

32 G. Vico, *De universi iuris uno principio et fine uno*, cit., p. 190.

33 Ivi, p. 141. Cfr. G. Giarrizzo, Vico. *La politica e la storia*, Guida, Napoli 1981, p. 101: «la storia umana procede dalla aspra *auctoritas* dei tempi primi alla mite *auctoritas* dei tempi ultimi».

34 G. Vico, *De universi iuris uno principio et fine uno*, cit., p. 141.

35 Il latino "adimo", da cui "ademptus", deriva da "ad-emo", dove "emo" significa propriamente "comperare", "acquistare". Cfr. A. Walde, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, Carl

letteralmente sostenuta, sollevata su un altro piano dalla podestà civile: «in tal guisa adoperandosi, che poche volte di usarne le bisognasse per raffrenare o punire i renitenti, ed assicurare agli altri il quieto esercizio delle private bisogne»³⁶ – scrive Vico cogliendo *in nuce* quanto sarebbe stato esposto nel secondo Novecento da Foucault³⁷.

All'interno del nesso civile il diritto certo ma violento delle *gentes maiores* trova pacificazione rispetto al sentimento vero ma incerto delle minori.

Così la pubblica podestà, che al nascer della civil società, aveva ricevuto le ragioni dei domini, delle libertà, delle tutele, assicurate, dalla banda dei padri, con modo certo, ma violento, e ricevute, da quella della plebe, con sentimenti veri bensì, ma incerti, il braccio della sua civile autorità, adoperando, tolse ogni violenza, levò ogni incertezza, e fatto ad esse subentrare la necessità e la solennità del gius civile, distribuì largamente ai cittadini diritti certi e civili³⁸.

La genesi del diritto civile viene ritmata attraverso queste tre fasi: un primo principio di differenziazione operante in quel tempo oscuro, dal quale sorgono le nazioni. Sinora il ruolo giocato dalla Provvedenza è stato tenuto sottotraccia, ma ora emerge come esigenza, se non altro epistemologica. Oggigiorno chiederemmo: com'è stato possibile anche solo articolare queste “fasi arcane” a prescindere da qualcosa di “stabile”, indipendente dal tempo e dai corpi?

La processualità individuata, per quanto semplice, rimarrebbe del tutto inintelligibile a prescindere dall'idea e dal riconoscimento di un ordinamento complessivo: «havvi dunque l'idea dell'ordine eterno; dessa – scrive Vico – non è immagine corporea perché il corpo ch'è cosa che sfugge e non dura, ed è sfuggevole per essere corpo, non può produrre cosa eterna e superiore al corpo»³⁹.

2. Provvedenza divina e Mondo civile

Il punto centrale per intendere il pensiero di Vico attorno alla presenza della Provvidenza nella storia si riduce alla convinzione secondo cui «ciò che da Dio non procede non sussiste, non è»⁴⁰. La provvidenza non è concepita come un potere esterno che trascende il tempo e irrompe nella storia⁴¹, bensì come la “vera causa”

Winters, Heidelberg 1910, p. 253 suggerisce come traduzioni “nehmen”, “kaufen”, ma anche “fassen”: questo accoglimento della forza è in effetti origine del “verfassen”, del costituirsi delle nazioni civili.

36 G. Vico, *De universi iuris uno principio et fine uno*, cit., p. 138.

37 Cfr. M. Foucault, *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Gallimard, Paris 1975, tr. it. di A. Tarchetti, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino 2005.

38 G. Vico, *De universi iuris uno principio et fine uno*, cit., p. 140.

39 Ivi, p. 40. Cfr. P. Piovani, *Ex legislatione philosophia*, cit., p. 239: «esamina fra i beni tutti quale sia l'eccellente: tale principio è l'idea dell'ordine».


40 G. Vico, *De universi iuris uno principio et fine uno*, cit., p. 52.

41 In tal senso non può convincere del tutto il tentativo formulato da parte di R.K. Sher-

che sostanzia e sostiene tutto ciò che può esistere⁴². Se qualcosa esiste nella storia, la sua verità risiede in Dio; se qualcosa riesce a permanere, la “ragione” della sua costanza discende dalla Provvidenza.

Un simile presupposto chiarisce lo statuto dell’intero corso storico. Sin dal principio ci troviamo di fronte all’equità naturale, la cui stessa esistenza risulta vera e divina: tale ordine non può derivare dai corpi; se una qualche forma di ordine, anche minimale, compare, ciò trova fondamento in Dio. Nel corso della storia, tuttavia, questa “ragione” dell’equità naturale deve fare i conti con i conati dei primi bestioni: in breve, da un lato la volontà, dall’altro la ragione⁴³. Qui subentra la prima incrinatura, che abbiamo intravisto in forma già molto più raffinata attraverso il paragone tra il fabbro e l’architetta: «la ragione è sopraffatta dalla volontà, la quale con ogni suo sforzo imprende di contrastare alla ragione»⁴⁴.

Potremmo raffigurarci la situazione mediante una schematizzazione geometrica. Immaginiamo un cerchio, che rappresenta il territorio assicurato per così dire dalla provvidenza come il complesso di tutti quei *fatti* che sono *veri* perché trovano ragione in Dio. A questo cerchio si sovrappone una macchia, composta dall’insieme di tutti i conati: le due figure non coincideranno pienamente.



Alcuni conati copriranno una zona che si trova all’interno del “cerchio provvidenziale”: tali conati sono certi perché letteralmente fanno parte del vero⁴⁵. Dal momento che questi conati trovano giustificazione in Dio, persisteranno nella storia e tale sussistenza manifesterà la loro autorità⁴⁶. «L’autorità è forma del certo, come la ragione è del vero; talché l’autorità sia parte della ragione, come il certo la è del vero»⁴⁷.

vin, in *Vico’s Providence Today*, di intendere la provvidenza come «*anti-structural forces associated with the irruption of the transcendent in history*».

42 Cfr. M. Vanzulli, *La scienza nuova delle nazioni e lo spirito dell’idealismo*, Guerini, Milano 2003, p. 96.

43 Cfr. G. Vico, *De universi iuris uno principio et fine uno*, cit., p. 6. Cfr. E. Paci, *Ingens sylva*, cit., p. 66: «È vero che per Vico l’essenza di Dio sostiene l’esistenza, ma qui la cosa non fa che complicarsi. [...] Dio diventa il creatore dell’uomo-bestia, poiché l’uomo-bestia è la natura, l’esistenza».

44 G. Vico, *De universi iuris uno principio et fine uno*, cit., p. 49.

45 Cfr. *ivi*, p. 6. Sul principio vichiano del “certum pars veri” cfr. V. Vitiello, *Certum pars veri? La scienza nuova tra mathesis universalis e lingua eroica*, in *Vico. Storia, linguaggio, natura*, Edizioni di storia e letteratura, Roma 2008, pp. 23-35.

46 Cfr. G. Vico, *De universi iuris uno principio et fine uno*, cit., p. 34: «siccome è essenza del vero la ragione, così sarà elemento intrinseco del certo l’autorità».

47 G. Vico, *De universi iuris uno principio et fine uno*, cit., p. 6.

Altri conati deborderanno dal cerchio e copriranno una zona “incerta”. L’incerto è ciò che, non trovando fondamento in Dio, non potrà permanere. Si tratta di pulsioni nefande proprio nel senso che non perverranno ad acquisire un’ autentica esistenza storica: compariranno e si esauriranno senza durare, senza fondare delle tradizioni.

Ora possiamo ripercorrere brevemente il ritmo tripartito del corso della storia. L’equità naturale è vera, ma i conati della volontà si espandono disordinatamente, ora coprendo zone congruenti rispetto alla “verità divina”, ora cadendo nell’incertezza. Il diritto delle genti, invece, corrisponde all’età in cui progressivamente cominciano a consolidarsi alcune “zone di certezza”, capaci di acquisire autorità e attorno a queste si raggruppano tutti i vari conati: di certi percorsi abbiamo notizia: al contrario le nefandezze, pur esistenti, come prive di voce, non lasciano traccia, non vengono “registrate” nella storia⁴⁸. Già qui possiamo scorgere la dinamica di quel «raggirato lavoro della provvidenza»⁴⁹ da cui dipende tutto il corso delle nazioni nel quale verrà a instaurarsi il diritto civile.

La provvidenza opera come *hypothesis* originaria⁵⁰, proprio nel senso etimologico del fondamento sul quale si colloca ogni evento del corso storico. Il Dio-Provvidenza compare come suprema istanza metodologica⁵¹, ma senza che possa essere accostato all’hegeliana astuzia della ragione⁵². Al contrario, Papini rammenta come la figura del *Deus absconditus* sia momento imprescindibile di tensione e di cimento mentale: «senza un al di là dichiaratamente misterioso e impenetrabile, i segni si appiattiscono, rischiano di diventare un’insensata collezione di vecchie monete».⁵³ La Provvidenza vichiana assomiglia assai più a una sorta di “invisible hand” smithiana *ante litteram*⁵⁴, come già rilevato da Giulio Preti⁵⁵.

La provvidenza non illumina la storia e certamente non consente all’uomo di capire la ragione di tutti gli eventi: qui risiede l’ autentica differenza rispetto a Hegel, dove la storia coincide con il percorso mediante cui l’astuzia prima solo operante prende anche piena coscienza di sé e del proprio disegno. Nulla chiarisce meglio il rapporto vichiano tra il “vero divino” e il “vero umano” come il paragone che si trova all’inizio

48 Le “nefandezze” non collassano, né cessano: hanno ancora luogo, ma la storia si compone di tradizioni, che riescono a permanere in quanto fondate sul cerchio provvidenziale.

49 G. Vico, *Principj di una scienza nuova intorno alla natura delle nazioni* [1725], cit., p. 115. Sul nesso tra *conatus* e provvidenza cfr. M. Papini, *Arbor humanae linguae. L’etimologia di G.B. Vico come chiave ermeneutica della storia del mondo*, Cappelli, Bologna 1984, pp. 107-178.

50 Su questa intuizione fondamentale cfr. V. Vitiello, *Vico – Hegel. La memoria e il sacro*, cit., p. 106.

51 Cfr. M. Papini, *Il geroglifico della storia*, cit., p. 76. Su questo cfr. anche E. Paci, *Ingens sylva*, cit., p. 65: «per il più profondo e coerente pensiero di Vico, Dio è la legge funzionale del conoscere».

52 Cfr. G.W.F. Hegel, *Philosophie der Geschichte*, in *Werke*, E. Moldenhauer e K.M. Michel (a cura di), Suhrkamp, Frankfurt am Main 1970, vol. XII, p. 49, tr. it. *Lezioni sulla filosofia della storia*, G. Bonacina e L. Sichiorollo (a cura di), Laterza, Roma-Bari 2004², p. 30.

53 M. Papini, *Arbor humanae linguae*, cit., p. 49.

54 Cfr. A. Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, H. Campbell e A.S. Skinner (a cura di), Oxford University Press, Oxford 1976, p. 456, tr. it. *La ricchezza delle nazioni*, A. Biagiotti e T. Biagiotti (a cura di), UTET, Torino 2013, p. 584.

55 G. Preti, *Alle origini dell’etica contemporanea. Adamo Smith*, Laterza, Bari 1957, p. 151.

del *De antiquissima*: «il vero divino è l'immagine solida delle cose, come una creazione in rilievo, mentre il vero umano è un monogramma, o un'immagine piana, quasi una pittura»⁵⁶. Pur tenendo conto delle differenze rispetto all'elaborazione presente del *Diritto universale* e poi nelle varie edizioni della *Scienza nuova*⁵⁷, assisteremo a un progressivo incurvarsi di quella nostra “macchia dei conati” verso la zona contrassegnata dal cerchio⁵⁸: con lo scorrere del tempo si localizzeranno alcuni “territori praticabili”, che verranno letteralmente verificati nella storia attraverso lo “stabilimento del diritto”. All'esterno della circonferenza divina continueranno a brulicare gli impulsi, che però non lasceranno traccia nella storia. *L'istoria rerum gestarum* attesta il concentrarsi sempre più attorno ad alcune aree costanti all'interno della cerchiatura provvidenziale: i conati si armonizzeranno via via secondo *certe figure*, coincidenti con quelle rigidissime forme che si verificheranno nella costanza della giurisprudenza.

Le “forme giuridiche” tuttavia resteranno un'immagine piatta, un monogramma che si sovrapporrà e ricalcherà solo alcune parti del cerchio della provvidenza, ma senza conoscere i rilievi e le sporgenze che caratterizzano l'immagine solida e divina. Il cerchio è piuttosto una sorta di sfera irregolare: le figure del diritto sono tentativi disperati di “mappare” sulla carta una superficie tridimensionale irregolare. «Il rapporto mente-ordine attiene alla certezza, non alla verità»⁵⁹: mai apriremo gli occhi sulla verità dei percorsi storici, mai ne comprenderemo le ragioni divine; i nostri sforzi sono tutti diretti verso l'*accertamento* di quei particolari tragitti compiuti dalle nazioni.

Inevitabilmente il problema dell'*ordo* costringe la ricerca filologico-giuridica a proiettarsi verso un ambito metafisico, ma la provvidenza rimane sempre anche *abscondita*: «può solo rivelarsi, grazie a una sorta di ri-conoscimento traducibile in una superiore forma di riconoscenza, attraverso l'andamento regolare delle successive curvature e cerchiature»⁶⁰.

3. Giurisprudenza poetica

Alcune modalità di vita “certificano” le passioni sfrenate riconducendole a “costumanze”: si tratta di autentiche “pratiche di accertamento” che armoniz-

56 G. Vico, *De antiquissima italarum sapientia*, M. Sanna (a cura di), Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2005, p. 17.

57 Sul passaggio dal *De antiquissima* al *Diritto universale* cfr. A. Battistini, *Vico tra antichi e moderni*, Il Mulino, Bologna 2004, p. 52: «in luogo di una complessa sapienza metafisica centrata sui concetti astratti di infinito, una prova del potere coesivo e civilizzatore della religione, che fa riconoscere perfino ai popoli in guerra l'esistenza di un unico Dio che assicura l'esistenza del diritto».

58 Cfr. G. Vico, *De antiquissima italarum sapientia*, cit., p. 13. L'idea secondo cui la natura delle cose fosse sottoposta alla forza di un cuneo che le sospingeva verso il centro rimane centrale sino a quel “raggirato lavoro” della provvidenza e la stessa etimologia di città, così come compare in G. Vico, *Principi di scienza nuova*, cit., p. 1015: «l'aratro; la cui *curvatura* per le *Origini delle Lingue*, che si sono sopra scoperte, dovette dirsi dapprima *urbs*, ond' è l'antico *urbum*, che vuol dire *curvo*; dalla quale stessa origine forse è *orbis*».

59 V. Vitiello, *La favola di Cadmo. La storia tra scienza e mito. Da Blumenberg a Vico*, Laterza, Roma-Bari 1998, p. 93.

60 M. Papini, *Arbor humanae linguae*, cit., p. 147.

zano i vari conati configurandoli nelle forme dello *jus civile*; Iddio sostiene la “costanza della loro prudenza”, ma i suoi “veri disegni” rimangono inatingibili. La provvidenza ha ordinato le cose in modo che gli uomini «intendendo di fare quasi sempre tutto il diverso, e sovente ancora tutto il contrario, onde per servir’ all’*utilità*, vivessero in *solitudine* da *fiere bestie*; per quelle stesse loro diverse, e contrarie vie, essi dall’*utilità medesima* sien tratti da *uomini* a vivere con *giustizia*, e conservarsi in *società*, e sì a celebrare la loro *natura socievole*»⁶¹: l’*utilità*, tuttavia, non è mai cagione, ma solo occasione⁶² attraverso cui s’affaccia alla mente l’idea di ordine e di “sociabilità”. *La Provvidenza sorregge la nascita del diritto, ma al contempo si ritrae alle spalle di ogni giurisprudenza*: le occasioni, particolarissime e singolarissime, sollecitano una riflessione che letteralmente fa sorgere la mente, la consapevolezza e dunque il ragionamento astratto da cui dipendono anche le norme.

Dapprima non vi sono leggi propriamente dette, ma solo certe formule scrupolosissimamente osservate, ancora senza una compiuta consapevolezza⁶³: «l’antica giurisprudenza mai si scostava dal certo, dalla determinata espressione della legge, e tutta fondavasi sulla strettissima osservanza di alcune solennità»⁶⁴. Ma come si passa da queste formule determinatissime e certissime alla regola generale, alla legge vera e propria? Vico insiste moltissimo sull’«*arte juris ad facta accomodandi*»⁶⁵ qui non si tratta di congiungere il fatto particolare con la norma generale, ma proprio di capire come dai singoli fatti si sia potuto anche solo sviluppare il concetto normativo. Perciò non si parla di *scientia juris*, bensì di *ars juris*.

La formula religiosa costituisce un *incipit* prezioso nella ricostruzione vichiana: si tratta del primo esempio in cui – nell’ambito del rituale – certe sequenze di termini vengono ripetute in varie occasioni in quanto considerate analoghe, ponendo per la prima volta il problema dell’associabilità tra singoli momenti particolari della storia e formule invariati. In quali occasioni è lecito usare quella formula rituale? Quali divinità sollecitare a seconda delle circostanze? Si vengono così a creare delle “zone d’influenza” legate a *certe* divinità⁶⁶: in *certe* occasioni ci si rivolge a Quirino, in altre a Jupiter, in altre a Marte. Di qui sorge e si sviluppa la sapiente gravità – tipica dei Romani – «col pesare scrupolosamente le minute circostanze dei fatti e ragguagliarli alla legge con concisa eleganza»⁶⁷.

61 G. Vico, *Principj di Scienza nuova* [1744], cit., p. 786.

62 G. Vico, *De universi iuris uno principio et fine uno*, cit., p. 6.

63 Cfr. P. Piovani, *Ex legislatione philosophia*, cit., p. 245.

64 G. Vico, *De universi iuris uno principio et fine uno*, cit., p. 260. Su questo tema cfr. E. Nuzzo, *Tra religione e prudenza. La “filosofia pratica” di Giambattista Vico*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2007.

65 G. Vico, *De universi iuris uno principio et fine uno*, cit., p. 25: «l’arte di accomodare ingegnosamente il diritto ai fatti».

66 Nel Novecento questa partizione verrà analizzata in G. Dumézil, *Jupiter, Mars, Quirinus*, Gallimard, Paris 1944, tr. it. di F. Lucentini, *Jupiter, Mars, Quirinus*, Einaudi, Torino 1955.

67 G. Vico, *De universi iuris uno principio et fine uno*, cit., p. 24. Cfr. M. Bull, *Inventing Falsehood, Inventing Truth. Vico and the Neapolitan Painting*, Princeton University Press, Princeton 2013, pp. 259-260.

Ma che cosa consente di “assomigliare” circostanze, eventi, occasioni simili in modo da creare effettivamente quell’astratto in cui consiste la norma giuridica? Come potevano quelle menti singolarissime comprendere il comune⁶⁸ e generare l’universale? In altri termini, come passare dalla prudenza dell’autorità, che osserva scrupolosamente e impone violentemente certe antichissime formule, all’autorità civile? «I primi fondatori delle civili società al diritto di effettiva violenza delle genti maggiori sostituirono le imitazioni della violenza»⁶⁹.

Vico parla esplicitamente di commutazione della pura forza in civiltà per mezzo di “*imitationes violentiae*”⁷⁰: nel *Diritto universale* possiamo già rintracciarne alcuni esempi, che andranno moltiplicandosi poi nelle varie edizioni della *Scienza nuova*.

(a) Abbiamo osservato come nello *ius gentium* alle unioni nefande si sostituiscono quelle certe unioni da cui sorgono certi figli istituendo la famiglia attorno a certi padri; allo stesso modo accade che le genti minori si radunino presso le are degli ottimati portando su vasta scala le dinamiche familiari. Su imitazione dalla famiglia si configura il primo abbozzo della comunità civile.

(b) E ancora, «la presenza del pretore figurava la “pubblica ragione”, siccome nei tempi anteriori era dessa rappresentata nei comizi dall’assistenza dei padri»⁷¹: dunque la pretura imita quella nuda autorità del *pater familias* da cui discendeva persino la forza di trasportare a certi figli la padronanza degli averi⁷². L’imitazione calмира e addolcisce al contempo la pura forza, trasferendola nell’osservanza del diritto.

(c) Diverse volte Vico ritorna sulla simbolica della funicella a proposito del *nexus*⁷³ che fonda la mancipazione: la *fides* viene simboleggiata dalla corda, il legame – il *nervus*, inteso come primo nome della podestà e dell’impero. Tali simboli avviano l’opera di pacificazione in cui consiste il diritto civile, quasi “figure accertate”, attorno a cui si organizza la vita civile. La corda sta a indicare la forza, in certo senso imita la forza che stringeva le primissime famiglie in un vincolo unitario: l’antica violenza viene trasportata in immagini, imitata e così edulcorata in una configurazione civile.

Tali imitazioni sono le *finzioni* da cui sorge e di cui si alimenta il diritto. Ci siamo chiesti come si fosse passati da certe formule alle norme universali del diritto. Più precisamente, come fosse stato possibile riconoscere la somiglianza di varie circostanze singole in modo da poterle raccogliere tutte insieme sotto un’unica dicitura e interpretarle secondo la medesima formula rituale. Ci troviamo di fronte a un lento trapasso del religioso nel giuridico: un trapasso che avviene *poetica-mente*.

68 Cfr. G. Vico, *Principj di Scienza nuova* [1744], cit., p. 1064. Cfr. P. Piovani, *Ex legislatione philosophia*, cit., p. 249.

69 G. Vico, *De universi iuris uno principio et fine uno*, cit., p. 24

70 Ivi, p. 147 si trova anche l’espressione “*violentiae imitamenta*”. Cfr. R.K. Shervin, in *Vico’s Providence Today*, cit., p. 13: «This is what the poetic imagination is for: to live beyond fear and violence, in the realm of meaning, bound by words and images that suffice».

71 G. Vico, *De universi iuris uno principio et fine uno*, cit., p. 156.

72 Cfr. ivi, p. 116.

73 Cfr. ivi, pp. 125, 144, 152.

Vico ci avverte «non essere altra cosa le finzioni dell'antica giurisprudenza se non ritrovamenti aggiuntivi o restrittori [*productiones vel restrictiones*], mercè i quali gli antichi giureconsulti, per non potere come i nostri aggiustare le leggi ai fatti, venivano al contrario a piegare i fatti alle leggi».⁷⁴ La giurisprudenza arcaica fu tutta poetica perché basata su quella capacità di scorgere il simile⁷⁵ e di “rassomigliare” realtà di per sé tra loro magari addirittura distanti, ma pur sempre accostabili in qualche senso.

Prendiamo in esame soltanto il caso emblematico presentato nella sinopsi del diritto universale: “Diós” greco, reso con *Dius*, mantenuto anche nella variante *Diespiter*, fu detto Giove, intendendo riferirsi al cielo.⁷⁶ Di qui – con azzardo etimologico che risente *expressis verbis* delle acrobazie cratilee – Vico collega “ius” e “Ious/Iovis” a “dikaion” greco. Più che la correttezza della ricostruzione filologica importa la conclusione vichiana: «I poeti fanno di tutto ciò un carattere, Giove, e l'assegnano l'aquila e il fulmine».⁷⁷ Così viene proposto il legame tra la volta celeste e il volo degli uccelli da cui l'arte degli auguri, al contempo *prima divinatio* e antesignana del diritto. Vico formula già qui un'intuizione che metterà a frutto nella *Scienza nuova*: il carattere poetico come momento in cui l'ingegno poetico raccoglie il simile.

I primi uomini, come fanciulli del Gener' Umano, non essendo capaci di formar' i *generi intelligibili* delle cose, ebbero naturale necessità di fingersi i *caratteri poetici*, che sono *generi*, o *universalis fantastici* da ridurvi, come a certi *Modelli*, o pure *ritratti ideali* tutte le spezie particolari a ciascun suo genere simiglianti.⁷⁸

Un'operazione che si rivela non soltanto analoga, bensì addirittura precorritrice rispetto a quelle “*productiones vel restrictiones*” di cui si sostanziano le finzioni dell'antica giurisprudenza. All'origine di ogni istituto giuridico e di ogni autorità giuridica costituita vi sarebbe un'invenzione⁷⁹ poetica, una finzione che in tempi remoti ha consentito di sollevarsi dal caso singolo all'universale: dagli eroi agli eredi, dal *pater familias* al pretore.

74 G. Vico, *De universi iuris uno principio et fine uno*, cit., p. 262.

75 Cfr. G. Vico, *Principj di Scienza nuova* [1744], cit., p. 1173. Sul tema cfr. V. Vitiello, ... *Quell'innata proprietà della mente umana di dilettersi dell'uniforme...*, in *Il sapere poetico e gli universalis fantastici*, G. Cacciatore, V.G. Kurotschka, E. Nuzzo e M. Sanna (a cura di), Guida, Napoli 2004, pp. 73-95.

76 Cfr. G. Vico, *Sinopsi del diritto universale*, cit., p. 10. Sin qui, peraltro, le intuizioni vichiane trovano conferma in E. Benveniste, *Le vocabulaire des institutions indo-européennes*, Les Éditions de Minuit, Paris 1969, tr. it. *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*, M. Liborio (a cura di), Einaudi, Torino 2001, vol. I, p. 162: «Jupiter è nata da una formula di invocazione: “*dyeu pater*”, ossia cielo padre [...] Vicino a *Jupiter* abbiamo conservato il nominativo *Diespiter*».

77 G. Vico, *Sinopsi del diritto universale*, cit., p. 10. Cfr. M. Bull, *Inventing Falsehood, Inventing Truth*, cit., p. 39.

78 G. Vico, *Principj di Scienza nuova* [1744], cit., p. 872. Si veda anche G. Vico, *De universi iuris uno principio et fine uno*, cit., p. 144.

79 Su questo tema cfr. T. Viehweg, *Topik und Jurisprudenz*, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München 1953, tr. it. *Topica e giurisprudenza*, G. Crifò. (a cura di), Giuffrè, Milano 1962.

Le invenzioni poetiche, tuttavia, appartengono alla metafisica fantasticata, non alla ragionata, poiché rientrano nel “non intelligendo” a partire da cui “fit omnia”.⁸⁰ l’intero mondo civile è stato forgiato dall’ingegno poetico prescindendo dall’esatta comprensione previa dei suoi meccanismi. La fantasia s’inventa un’immagine, un’imitazione della violenza, e quella *fictio* comincia a funzionare e a produrre effetti.

Soltanto così si può apprezzare il doppio senso di lettura cui ci obbliga il tema vichiano “*factum verum convertuntur*”⁸¹. Il fatto si converte nel vero perché qualsiasi cosa venga fatta produce effetti e nel suo perdurare viene letteralmente verificata; se un certo fatto si rivela in grado di durare, allora è anche vero; al contempo il vero, in quanto possibilità prevista nel cerchio della provvidenza, può essere realizzato nella storia. Se guardiamo con il necessario strabismo a queste due opposte direzioni vediamo come il singolo fatto storico sarà verificato se troverà corrispondenza con il vero provvidenziale.

Tale reciprocità, tuttavia, è ben lungi dal descrivere un quieto isomorfismo: al contrario, la *fictio* ancora inconsapevole mediante cui la poesia dà avvio alla giurisprudenza manifesta «l’irriducibilità dell’eterno al mondo civile». ⁸² L’eterno ha delle ragioni che l’umano riesce soltanto ad immaginarsi per mezzo di singole occasioni: partendo dalle occasioni singolarissime e irripetibili, c’immaginiamo come raccoglierle insieme, e così costruiamo riti, costumanze, diritto e scienza. La giurisprudenza, sorta all’interno dell’ingegnosa attività poetica, rientra nel novero di quelle immagini, di quei monogrammi che non riusciranno mai a eguagliare l’immagine solida delle cose che è il divino⁸³.

Anticipando clamorosamente l’intero disegno della dipintura allegorica del frontespizio della *Scienza nuova* nell’edizione del 1744, nel *Diritto universale* Vico scrive che «a ognuno è concesso di vedere in tutte le cose la luce d’Iddio, se non per riflesso, almeno per una refrazione dei suoi raggi»⁸⁴: il riflesso della luce divina non significa accesso alla verità della cosa, bensì attestazione della sua perdita. L’intera storia è l’avvicinarsi di quelle immagini che sorgono per riflesso e che dunque non saranno mai la “cosa”: qui si apre la storia, e con essa l’istanza della verità, e però insieme la possibilità dell’errore.

«L’uomo non può fallire senza ch’egli segua una qualche immagine della verità»⁸⁵. In queste “immagini di verità” rientrano anche tutte le figure del diritto civile. *Certezze, che non saranno mai verità. Pitture, che non saranno mai scultura: giurisprudenza, che non sarà mai provvidenza.*

80 G. Vico, *Principi di Scienza nuova* [1744], cit., p. 933: «perchè come la *Metafisica Ragionata* insegna, che *homo intelligendo fit omnia*; così questa *Metafisica Fantasticata* dimostra, che *homo non intelligendo fit omnia*».

81 G. Vico, *De antiquissima italarum sapientia*, cit., p. 14.

82 M. Pia, *I fondatori delle nazioni*, Scuola Normale Superiore, Pisa 2003, p. 117.

83 Cfr. G. Vico, *De antiquissima italarum sapientia*, cit., p. 17.

84 G. Vico, *De universi iuris uno principio et fine uno*, cit., p. 52.

85 *Ibidem*.